

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MASCAGNI e VALENZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1984

#### Interventi integrativi a favore delle attività musicali

ONOREVOLI SENATORI. — In sede di discussione nel marzo 1983 della legge *ponte-bis*, « Interventi straordinari nel settore dello spettacolo » per il 1983-1984, questa parte politica ebbe a denunciare con esplicita chiarezza di dati e di riflessioni l'assoluta carenza finanziaria e normativa del testo legislativo presentato dal Governo, così come l'evidente precarietà dei criteri adottati per la ripartizione dei fondi a favore degli enti lirici e sinfonici. Enti che già allora si trovavano e a maggior ragione oggi si trovano in gravi difficoltà di sopravvivenza, sovraccarichi di debiti — per spese di gestione e in forte misura per interessi passivi accumulatisi in conseguenza degli ormai istituzionali ritardi nell'erogazione dei fondi — e mancanti delle più modeste disponibilità per concludere decorosamente il 1984.

Non si contano più le leggi-tampone annuali o al massimo biennali, come l'ultima varata nel 1983: leggi di finanziamento stra-

ordinario che si susseguono meccanicamente e disordinatamente, perpetuando condizioni di esercizio artistico caotico e incontrollabile, come conseguenza della mancanza di volontà politica delle forze di maggioranza di dar luogo ad un serio riordinamento del settore.

Il presente disegno di legge si propone anzitutto il ripiano generale dei *deficit*, con i relativi oneri finanziari, dal 1976 al 1982, attraverso l'autorizzazione agli enti lirici a contrarre mutui, con ammortamento a carico dello Stato. E prevede parimenti la possibilità per gli stessi enti di un mutuo particolare fino ad un massimo di 70 miliardi, come integrazione di salvataggio per il biennio 1983-84, con l'impegno peraltro per il Ministero dello spettacolo e per quello del tesoro di effettuare precisi accertamenti in ordine a quella che risulta essere una accentuata diversità di impostazione dei criteri di gestione e di spesa, tra enti ed enti, nel corso del 1983 e nella stessa formazione

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del bilancio 1984; ciò ai fini delle concrete ulteriori sovvenzioni da riconoscere in termini di oggettiva equità alle singole istituzioni interessate.

Si prevede altresì, nel disegno di legge, una integrazione effettiva di 10 miliardi di lire a favore delle attività musicali previste dal Titolo III della legge n. 800 del 1967 (società di concerto, festivals, teatri di tradizione, orchestre regionali, lirica minore, concorsi, rassegne, eccetera). Tali istituzioni, che realizzano la più vasta diffusione nell'intero Paese della cultura musicale, sono state dotate per il biennio in esame di mezzi finanziari notevolmente inferiori ai livelli prevedibili e previsti sulla base del tetto di inflazione rispettivamente del 13 e

del 10 per cento, e pertanto sono costrette ad operare in condizioni di estrema difficoltà. Va considerato che per tali attività non è ammessa per nessun motivo una possibilità di intervento, *a posteriori*, dello Stato, sotto forma di ripiano dei *deficit*. È pertanto a maggior ragione che vanno valutate nelle loro effettive esigenze, pure tenendo conto di apporti finanziari locali che peraltro con la crisi che ha colpito anche gli enti locali tendono ad inevitabili contrazioni.

Il disegno di legge infine prevede altre misure di carattere tecnico-amministrativo che l'ormai lunga esperienza realizzata con la legge n. 800 del 1967 presenta come non più dilazionabili per la funzionalità delle istituzioni.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Gli enti lirici e sinfonici e le istituzioni concertistiche assimilate di cui all'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, con riferimento all'articolo 4, primo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 146, modificato dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 43, e dal decimo comma dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 182, sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, per il risanamento dei rispettivi disavanzi di gestione relativi agli esercizi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, accertati dal Ministero del turismo e dello spettacolo e dal Ministero del tesoro.

In sede di ripiano di cui al precedente primo comma del presente articolo si terrà conto inoltre degli oneri finanziari relativi ai *deficit* in questione e a quelli riguardanti gli esercizi 1983 e 1984.

L'onere relativo all'ammortamento dei mutui per capitale e interessi, è a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato.

L'ammortamento dei mutui sarà effettuato nel termine di 20 anni mediante versamento di rate annuali posticipate, di cui la prima scadente il 31 gennaio 1985

Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvederà alla liquidazione del 70 per cento dei disavanzi di cui al primo comma del presente articolo, quali risultano dai bilanci consuntivi debitamente approvati dai Consigli di amministrazione degli enti lirici e sinfonici e delle istituzioni concertistiche assimilate. Il residuo 30 per cento verrà liquidato sulla base dell'accertamento effettuato in via amministrativa dal Ministero del turismo e dello spettacolo e dal Ministero del tesoro.

## Art. 2.

Al fine di garantire il completamento delle attività artistiche relativamente al biennio 1983-1984, finanziate straordinariamente con la legge 10 maggio 1983, n. 182, gli enti lirici e sinfonici e le istituzioni concertistiche assimilate sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane fino ad un massimo di 70.000 milioni di lire, da suddividersi in rapporto alle percentuali di ripartizione dei contributi deliberati per il biennio ai sensi e per gli effetti della legge 10 maggio 1983, n. 182, tenuto conto degli accertamenti di cui al successivo comma del presente articolo.

Ai fini di quanto disposto dal precedente comma, il Ministero del turismo e dello spettacolo e il Ministero del tesoro effettueranno particolari e dettagliati accertamenti circa i criteri inerenti le spese riguardanti il personale, eccedenti quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché le altre spese da considerare in rapporto alle entrate complessive di bilancio.

Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvederà alla liquidazione del 70 per cento del fondo di cui al primo comma del presente articolo.

## Art. 3.

È abrogato il comma ottavo dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 182.

## Art. 4.

Agli enti lirici e sinfonici e alle istituzioni concertistiche assimilate non si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il trattamento economico e normativo del personale dipendente degli enti lirici e sinfonici e delle istituzioni concertistiche assimilate è disciplinato da contratti collet-

tivi nazionali di lavoro, stipulati tra i suddetti enti e istituzioni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale dell'insieme delle categorie interessate ai contratti medesimi, con la partecipazione dell'Amministrazione governativa vigilante.

La delegazione degli enti lirici e sinfonici e delle istituzioni concertistiche assimilate per la stipula dei contratti di cui al precedente comma è costituita da cinque rappresentanti designati dall'Associazione nazionale degli enti e istituzioni medesimi, prevista dall'articolo 3, sesto comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800.

In attesa del nuovo ordinamento legislativo delle attività musicali, l'applicazione delle leggi 26 febbraio 1982, n. 54, e 29 marzo 1983, n. 93, è sospesa nei confronti degli enti e istituzioni del presente articolo.

#### Art. 5.

Al sovrintendente degli enti lirici e sinfonici e delle istituzioni concertistiche assimilate spetta un'indennità di carica, gravante sul bilancio dell'ente o istituzione, il cui ammontare, proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro, non sia inferiore a quanto viene corrisposto a titolo di retribuzione comunque riconosciuta all'interno dell'ente o istituzione interessata. Tale norma si applica a quei sovrintendenti che svolgano in esclusiva la loro attività nell'ente. Per gli altri l'indennità massima non può superare i 30 milioni lordi annui.

#### Art. 6.

Ad integrazione dello stanziamento straordinario previsto dalla legge 10 maggio 1983, n. 182, a favore delle attività musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, con esclusione delle attività all'estero, è ulteriormente disposto lo stanziamento di lire 10.000 milioni; di cui il 46 per cento è destinato a sostegno dei teatri di

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrali previsti dall'articolo 28 della stessa legge n. 800 del 1967, nelle proporzioni rispettivamente del 52 e del 48 per cento.

## Art. 7.

La Commissione centrale per la musica, di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è allargata alla partecipazione di sei esperti in rappresentanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di cui due dell'Italia settentrionale, due dell'Italia centrale e due dell'Italia meridionale e insulare.

I sei esperti sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo sulla base delle designazioni delle Regioni e delle Province di Trento e Bolzano.

## Art. 8.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, per quanto riguarda gli enti lirici e sinfonici e le istituzioni concertistiche assimilate, si provvede mediante riduzione, corrispondente agli importi relativi alle prime rate dei mutui previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

All'onere finanziario di lire 10.000 milioni, relativo all'integrazione dello stanziamento 1984 a favore delle attività musicali del Titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, si provvede mediante riduzione per un corrispondente importo del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.